



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

**Istituto Comprensivo Statale "Francesco Gesué"**

San Felice a Cancelli (CE)

Sede centrale Via Roma, 423 - Tel. 0823/753241

Codice Mecc. CEIC869005 - Codice Fiscale 93082040614 - Codice Univoco ufficio UF50IZ

E- mail : [CEIC869005@istruzione.it](mailto:CEIC869005@istruzione.it) - PEC: [CEIC869005@pec.istruzione.it](mailto:CEIC869005@pec.istruzione.it)

Sito WEB: [www.icfgesue.edu.it](http://www.icfgesue.edu.it)

Al personale  
Al Direttore s.g.a  
Ufficio personale  
Atti della scuola  
Sito

**Oggetto : Permessi di cui alla LEGGE 104/92 – anno Scolastico a.s. 2025/2026.**

Relativamente all'oggetto si comunica quanto segue:

**Conferma dell'istanza presentata nell'a.s. 2024-2025**

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente.

**Prima istanza**

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

**Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92**

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

**Pianificazione dei permessi**

Come da circolare Inps n. 45 dell'1.03.2011, circolare n. 13 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica e Interpelli n. 1/2012 e 31/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del docente assente e, al contempo, evitare che, sistematicamente, le stesse

classi e i medesimi alunni siano privati del docente titolare e dell'insegnamento disciplinare dovuto, si invita il personale docente e ATA a produrre delle pianificazioni mensili di fruizione dei permessi **/ogni mese) entro il 27 del mese precedente** per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, utilizzando il modello allegato, che andrà inviato all'indirizzo [ceic869005@istruzione.it](mailto:ceic869005@istruzione.it) al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione". Resta inteso che in dimostrate situazioni di urgenza resta sempre possibile modificare il piano mensile. **Tale programmazione, non sostituisce comunque il modello di richiesta di fruizione del permesso che il personale deve produrre alla segreteria e ai Referenti dei plessi ogni qualvolta richieda un giorno di permesso. Solo ed esclusivamente per la programmazione inerente il mese di settembre la pianificazione va inviata entro il giorno 12/09/2025** all'indirizzo [ceic869005@istruzione.it](mailto:ceic869005@istruzione.it).

Chi non avesse esigenze di utilizzo per un certo mese non presenterà il modulo relativo.

Si ricorda infine che:

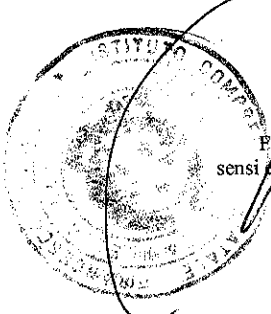
- Non è possibile usufruire dei giorni di permesso nel caso in cui la persona assistita sia ricoverata in ospedale o strutture pubbliche e private dedicate all'assistenza sanitaria
- I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili
- I docenti sono tenuti da CCNL a fruire dei permessi, per quanto possibile, in giornate non ricorrenti per evitare di coinvolgere sempre le stesse classi.

**NB:** Si informano tutti i dipendenti che dal 13 agosto 2022 sono entrate in vigore le nuove regole per la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92, introdotte dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 176 del 29 luglio.

Il decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del "*referente unico dell'assistenza*", in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave (L.104/92 art. 3 comma 3).

Alla luce della nuova normativa invece i permessi possono essere riconosciuti, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro, resta fermo il limite complessivo di n. 3 giorni di permesso o 18h (personale ATA) per l'assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità,

Cordiali saluti

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria RUGGIERO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.lgs n.39/93